



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare 15/2020

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI

L'art. 125, DL n. 34/2020, ha previsto a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d'imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:

1. la sanificazione di ambienti lavorativi e degli strumenti utilizzati;
2. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In particolare, l'agevolazione è riconosciuta per le spese di:

- **sanificazione degli ambienti** in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; per attività di sanificazione deve intendersi le attività finalizzate a eliminare / ridurre *"a quantità non significative"* la presenza del virus COVID-19 sulla base di **apposita certificazione** redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli vigenti, la sanificazione ed attiene agli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) **e degli strumenti utilizzati.**

- acquisto di:

- **DPI** (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- **prodotti detergenti / disinfettanti;**
- **DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
- **dispositivi** (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) **per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate specifica che:

- sono agevolabili soltanto le spese per l'acquisto di **DPI certificati** conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE. A tal fine, il beneficiario deve conservare la relativa documentazione da esibire in caso di controllo;
- sono agevolabili anche le spese per la sanificazione delle attrezzature, anche se non utilizzate per finalità sanitarie;
- rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per l'acquisto di abbigliamento protettivo, non necessariamente correlato alla sanificazione, in quanto comunque correlati a prevenire / contenere l'epidemia COVID-19. Anche in tal caso è necessario che i beni siano certificati conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme UE.

In ordine al **contributo a fondo perduto**, si evidenzia che, “tenuto conto dell’esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di spesa, [200 milioni di euro] dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili” (tale soluzione ha evitato di dover considerare la richiesta del bonus in esame quale un “click day”).Cio significa che la percentuale di agevolazione **potrà essere inferiore al 60% delle spese sostenute.**

Il bonus sopra esaminato:

- va indicato nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese);
- è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dal giorno successivo alla determinazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della % utilizzabile
- non è tassato fini IRPEF / IRES / IRAP.

Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l’utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 1.000.000, per il 2020, dall’art. 147, DL n. 34/2020);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Con il Provvedimento 10.7.2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l’apposito modello che **va presentato dal 20.7 al 7.9.2020 e ricomprende le:**

- 1. Spese sostenute nel 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione** → Ammontare delle spese sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di presentazione della comunicazione (01/01/2020 – 31/08/2020);
- 2. Spese da sostenere dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31.12.2020** → Ammontare delle spese che si prevede di sostenere dal mese della presentazione della comunicazione fino al 31.12.2020 (01/09/2020 al 31/12/2020).

La stessa Agenzia precisa che, l’imputazione delle spese va effettuata:

- secondo il **criterio di competenza**, ossia alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali / società / enti commerciali / enti non commerciali in **contabilità ordinaria**.
- secondo il **criterio di cassa**, ossia alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi / investimenti a cui si riferiscono i pagamenti, per i **lavoratori autonomi / enti non commerciali** (nonché per le imprese individuali / società di persone in **contabilità semplificata**.
- il calcolo del credito spettante va effettuato sulla spesa agevolabile **al netto dell’IVA** (ovvero IVA compresa se indetraibile).

L’elaborazione dei testi, ancorchè curata con attenzione, non impegna alcuna responsabilità